


Variante n. 15 al R.U.

Variante normativa di adeguamento alla L.R. 49/2011 e contestuale Piano di localizzazione Stazioni Radio Base per telefonia mobile - NTA: stato attuale e modificato



AVVIO DEL PROCEDIMENTO con D.G.C. n. 180 del 17/08/2021
ADOZIONE con D.C.C. n. del
APPROVAZIONE con D.C.C. n. del

ELAB.3



COMUNE DI SANSEPOLCRO

Provincia di Arezzo

SINDACO
Fabrizio Innocenti

ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Riccardo Marzi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Maria Luisa Sogli

UFFICIO DI PIANO E PROGETTO
Arch. Maria Luisa Sogli, Arch. Ilaria Calabresi

GARANTE DELLA INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE:
Geom. Gianluca Pigolotti

N.T.A. - STATO ATTUALE

[...]

Art. 71. Impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili

1. Nell'ottica della riduzione dei consumi di energia elettrica e dell'uso dei combustibili fossili nei vari comparti, deve essere incentivato l'uso potenziale di risorse energetiche rinnovabili e da autoproduzione nel rispetto della specifica normativa di settore comunitaria, statale e regionale. Sulla base di quanto disposto in particolare dal Decreto Ministeriale 10 settembre 2010¹ la Regione Toscana ha adeguato la propria normativa in materia (L.R. 39/2005 e ss.mm.ii., L.R. 11/2011 e ss.mm.ii, Piano ambientale ed energetico (PAER) regionale approvato con D.C.R. n. 10 del 11/02/2015, del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, approvato definitivamente con D.C.R. n. 37 del 27/03/2015). La realizzazione di impianti di produzione dell'energia da fonti rinnovabili deve rispettare le disposizioni di cui ai successivi commi che tengono conto anche delle direttive dettate dal vigente P.S. non in contrasto con le normative più recenti sopra citate.
2. Coerentemente con i contenuti del P.S. l'installazione di impianti di produzione dell'energia da fonti rinnovabili dovrà garantire il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III delle presenti norme, prevedendo la limitazione degli interventi che comportino significative alterazioni alla morfologia dei suoli o che determinino un'eccessiva occupazione di suolo libero destinato ad attività agro-silvo-pastorali, la limitazione degli interventi di trasformazione del patrimonio boschivo, degli habitat forestali e dei livelli di biodiversità naturale connessi al bosco, la salvaguardia della continuità delle reti di naturalità anche in riferimento alle zone umide e di crinale, la minimizzazione delle interferenze con i caratteri visuali del paesaggio. Sono pertanto da considerare preferenziali le seguenti localizzazioni:

i siti degradati o bonificati;

le aree di pertinenza dei depuratori, degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, degli impianti di sollevamento dell'acqua;

le aree di cava;

gli spazi, anche agricoli, associati ed adiacenti alle reti infrastrutturali per la mobilità;

le zone a destinazione produttiva, commerciale o comunque correlata alla produzione o erogazione di servizi.

3. Tenuto anche conto delle disposizioni della L.R. 11/2011 e ss.mm.ii. e nel rispetto del P.S. l'installazione di impianti eolici con potenza e/o dimensioni superiori a quelli oggetto di attività edilizia libera e l'installazione a terra di impianti fotovoltaici con potenza superiore a quella oggetto di attività edilizia libera dovrà essere esclusa:

dalle aree soggette a vincolo archeologico;

dalle aree di tutela paesistica delle strutture urbane, degli aggregati, delle ville e degli edifici specialistici antichi;

dalle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e cioè dalle soggette al vincolo ex L. 1497/39;

dalle aree ricadenti nel Centro Storico del capoluogo, nei centri storici delle frazioni ed aggregati;

nelle pertinenze di edifici storici monumentali;

nelle pertinenze di edifici storici;

¹ recante "Linee guida per il procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" che comunque prevede che "occorre comunque salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9 della Costituzione e dalla Convenzione europea del paesaggio", assicurando "l'equo e giusto contemperamento dei rilevanti interessi pubblici in questione, anche nell'ottica della semplificazione procedimentale e della certezza delle decisioni spettanti alle diverse amministrazioni coinvolte nella procedura autorizzatoria".

nei parchi e giardini privati;

nella Riserva naturale dell'Alpe della Luna, nel p S.I.C. e S.I.R. n. 78 "Alpe della Luna";

4. Tenuto conto delle disposizioni della L.R. 11/2011 e ss.mm.ii. e nel rispetto del P.S. l'installazione di pannelli fotovoltaici dovrà essere comunque esclusa sulle coperture degli edifici ricadenti nel Centro Storico di Sansepolcro (ad eccezione di quanto potrà essere previsto per edifici pubblici di classe 6 e comunque a seguito di parere favorevole della Commissione per il paesaggio), nei centri storici delle frazioni e degli aggregati, sulle coperture degli edifici ricadenti nell'area collinare soggetta a vincolo paesaggistico ex L. 1497, ad eccezione degli edifici ricadenti nella U.t.o.e. n. 2, nella quale sarà ammessa l'installazione di pannelli fotovoltaici in forma integrata con le coperture; l'installazione di pannelli fotovoltaici dovrà essere inoltre esclusa sulle coperture degli edifici ricadenti nelle pertinenze di edifici storici monumentali, sulle coperture delle ville storiche e degli edifici storici facenti parte di complessi edilizi sparsi e che siano già stati classificati, nell'ambito degli strumenti di cui al successivo articolo 47, come edifici di "Rilevante valore architettonico ambientale" (in classe 1) e "Valore architettonico ambientale (in classe 2)"; per tali edifici potrà eventualmente essere consentita l'installazione di pannelli solari termici in forma integrata con la copertura e con soluzioni che tendano alla migliore armonizzazione architettonica. La installazione dei pannelli solari integrati con le coperture degli edifici dei centri storici e dei complessi storici di maggior valore dovrà comunque prevedere la collocazione dei boiler esclusivamente all'interno degli edifici.
5. Per la installazione di impianti eolici dovranno essere rispettate inoltre le disposizioni di cui all'Allegato 1b al Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) con valenza di piano paesaggistico relativo a "Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio" e le disposizioni di cui all'elaborato "A.3 – Allegato 1" del P.A.E.R. relativo alle "Aree non idonee agli impianti eolici".
6. Per la installazione di impianti a biomasse dovranno essere rispettate inoltre le disposizioni di cui all'Allegato 1a al Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) con valenza di piano paesaggistico relativo a "Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio" e le disposizioni di cui all'elaborato "A.3 – Allegato 2" al PAER relativo alle "Aree non idonee per impianti di produzione dell'energia elettrica da biomasse".
7. Per la installazione di impianti fotovoltaici a terra dovranno inoltre essere rispettate inoltre le disposizioni di cui all'elaborato "A.3 – Allegato 3" al PAER relativo alle "Aree non idonee per impianti fotovoltaici a terra"; gli impianti fotovoltaici potranno essere previsti solo con pannelli fissi su struttura portante leggera, con opere di fondazione che garantiscano la più semplice riduzione in pristino dell'assetto dei luoghi, così come risultante "ante operam", una volta esaurito il ciclo di vita dell'impianto stesso
8. Ai sensi di quanto previsto dall'elaborato "A.3 – Allegato 6 " relativo alla "L.R. 39/2005 e ss.mm.ii. - Prescrizioni attuative per l'applicazione delle semplificazioni amministrative nella realizzazione degli impianti energetici" il Comune di Sansepolcro adeguerà il proprio Regolamento edilizio comunale con i criteri e le modalità per la installazione di impianti di produzione dell'energia da fonti rinnovabili soggetti a attività edilizia libera, P.A.S. o a S.C.I.A., e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, al fine di:

stabilire criteri per la riduzione del potenziale impatto visivo estendendo la modalità di installazione libera nei casi in cui l'impatto sia considerato irrilevante;

definire criteri e modalità attuative per garantire la tutela delle aree comunali di maggiore pregio sottoposte a tutela.

negli insediamenti e complessi edilizi diversi da quelli storici dovrà stabilire una disciplina per l'installazione degli impianti solari termici e fotovoltaici che garantisca la migliore contestualizzazione ed armonizzazione paesaggistica ed ambientale e quindi la tutela delle invarianti strutturali e delle risorse essenziali, nel rispetto del Titolo II e III delle presenti norme, avendo cura di valutare anche gli impatti cumulativi di più impianti contermini, e che disponga l'uso di tecniche e materiali che, unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica, assicurino soluzioni architettoniche ottimali.

gli impianti fotovoltaici a terra potranno essere previsti solo con pannelli fissi su struttura portante leggera, con opere di fondazione che garantiscano la più semplice riduzione in pristino dell'assetto dei luoghi, così come risultante "ante operam", una volta esaurito il ciclo di vita dell'impianto stesso.

[...]

Art. 105. Aria

1. Nelle more di approvazione del Piano comunale per la telefonia mobile e le telecomunicazioni non è consentita la realizzazione di impianti per telefonia mobile e/o telecomunicazioni all'interno delle seguenti aree:
nelle aree adiacenti a scuole, ospedali, case di cura strutture di accoglienza sociale ed edifici pubblici per un raggio di almeno 200 mt.;
nel tessuto antico e nei tessuti storici minori e pertinenze degli edifici rurali storici;
sugli edifici di classe 1, 2 e 3.
2. Considerato il grado di qualità dell'aria, il R.U. considera ammissibili sull'intero territorio comunale solo le attività che non producono inquinamento atmosferico tale da conseguire una azione incoerente con gli obiettivi di tutela della risorsa.
3. Prevedere all'implementazione del sistema di monitoraggio della qualità dell'aria, in collaborazione con A.R.P.A.T., attraverso l'utilizzo di strumentazioni fisse o mobili che permettano il rilevamento di inquinanti.

[...]

N.T.A. - STATO MODIFICATO

[...]

[...]

Art. 71. Impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili

9. Nell'ottica della riduzione dei consumi di energia elettrica e dell'uso dei combustibili fossili nei vari comparti, deve essere incentivato l'uso potenziale di risorse energetiche rinnovabili e da autoproduzione nel rispetto della specifica normativa di settore comunitaria, statale e regionale. Sulla base di quanto disposto in particolare dal Decreto Ministeriale 10 settembre 2010² la Regione Toscana ha adeguato la propria normativa in materia (L.R. 39/2005 e ss.mm.ii., L.R. 11/2011 e ss.mm.ii, Piano ambientale ed energetico (PAER) regionale approvato con D.C.R. n. 10 del 11/02/2015, del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, approvato definitivamente con D.C.R. n. 37 del 27/03/2015). La realizzazione di impianti di produzione dell'energia da fonti rinnovabili deve rispettare le disposizioni di cui ai successivi commi che tengono conto anche delle direttive dettate dal vigente P.S. non in contrasto con le normative più recenti sopra citate.

10. Coerentemente con i contenuti del P.S. l'installazione di impianti di produzione dell'energia da fonti rinnovabili dovrà garantire il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III delle presenti norme, prevedendo la limitazione degli interventi che comportino significative alterazioni alla morfologia dei suoli o che determinino un'eccessiva occupazione di suolo libero destinato ad attività agro-silvo-pastorali, la limitazione degli interventi di trasformazione del patrimonio boschivo, degli habitat forestali e dei livelli di biodiversità naturale connessi al bosco, la salvaguardia della continuità delle reti di naturalità anche in riferimento alle zone umide e di crinale, la minimizzazione delle interferenze con i caratteri visuali del paesaggio. Sono pertanto da considerare preferenziali le seguenti localizzazioni:

i siti degradati o bonificati;

le aree di pertinenza dei depuratori, degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, degli impianti di sollevamento dell'acqua;

le aree di cava;

gli spazi, anche agricoli, associati ed adiacenti alle reti infrastrutturali per la mobilità;

le zone a destinazione produttiva, commerciale o comunque correlata alla produzione o erogazione di servizi.

11. Tenuto anche conto delle disposizioni della L.R. 11/2011 e ss.mm.ii. e nel rispetto del P.S. l'installazione di impianti eolici con potenza e/o dimensioni superiori a quelli oggetto di attività edilizia libera e l'installazione a terra di impianti fotovoltaici con potenza superiore a quella oggetto di attività edilizia libera dovrà essere esclusa:

dalle aree soggette a vincolo archeologico;

dalle aree di tutela paesistica delle strutture urbane, degli aggregati, delle ville e degli edifici specialistici antichi;

dalle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e cioè dalle soggette al vincolo ex L. 1497/39;

² recante "Linee guida per il procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" che comunque prevede che "occorre comunque salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9 della Costituzione e dalla Convenzione europea del paesaggio", assicurando "l'equo e giusto contemperamento dei rilevanti interessi pubblici in questione, anche nell'ottica della semplificazione procedimentale e della certezza delle decisioni spettanti alle diverse amministrazioni coinvolte nella procedura autorizzatoria".

- dalle aree ricadenti nel Centro Storico del capoluogo, nei centri storici delle frazioni ed aggregati;
- nelle pertinenze di edifici storici monumentali;
- nelle pertinenze di edifici storici;
- nei parchi e giardini privati;
- nella Riserva naturale dell'Alpe della Luna, nel p S.I.C. e S.I.R. n. 78 "Alpe della Luna";
12. Tenuto conto delle disposizioni della L.R. 11/2011 e ss.mm.ii. e nel rispetto del P.S. l'installazione di pannelli fotovoltaici dovrà essere comunque esclusa sulle coperture degli edifici ricadenti nel Centro Storico di Sansepolcro (ad eccezione di quanto potrà essere previsto per edifici pubblici di classe 6 e comunque a seguito di parere favorevole della Commissione per il paesaggio), nei centri storici delle frazioni e degli aggregati, sulle coperture degli edifici ricadenti nell'area collinare soggetta a vincolo paesaggistico ex L. 1497, ad eccezione degli edifici ricadenti nella U.t.o.e. n. 2, nella quale sarà ammessa l'installazione di pannelli fotovoltaici in forma integrata con le coperture; l'installazione di pannelli fotovoltaici dovrà essere inoltre esclusa sulle coperture degli edifici ricadenti nelle pertinenze di edifici storici monumentali, sulle coperture delle ville storiche e degli edifici storici facenti parte di complessi edilizi sparsi e che siano già stati classificati, nell'ambito degli strumenti di cui al successivo articolo 47, come edifici di "Rilevante valore architettonico ambientale" (in classe 1) e "Valore architettonico ambientale (in classe 2)"; per tali edifici potrà eventualmente essere consentita l'installazione di pannelli solari termici in forma integrata con la copertura e con soluzioni che tendano alla migliore armonizzazione architettonica. La installazione dei pannelli solari integrati con le coperture degli edifici dei centri storici e dei complessi storici di maggior valore dovrà comunque prevedere la collocazione dei boiler esclusivamente all'interno degli edifici.
 13. Per la installazione di impianti eolici dovranno essere rispettate inoltre le disposizioni di cui all'Allegato 1b al Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) con valenza di piano paesaggistico relativo a "Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio" e le disposizioni di cui all'elaborato "A.3 – Allegato 1" del P.A.E.R. relativo alle "Aree non idonee agli impianti eolici".
 14. Per la installazione di impianti a biomasse dovranno essere rispettate inoltre le disposizioni di cui all'Allegato 1a al Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) con valenza di piano paesaggistico relativo a "Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio" e le disposizioni di cui all'elaborato "A.3 – Allegato 2" al PAER relativo alle "Aree non idonee per impianti di produzione dell'energia elettrica da biomasse".
 15. Per la installazione di impianti fotovoltaici a terra dovranno inoltre essere rispettate inoltre le disposizioni di cui all'elaborato "A.3 – Allegato 3" al PEAR relativo alle "Aree non idonee per impianti fotovoltaici a terra"; gli impianti fotovoltaici potranno essere previsti solo con pannelli fissi su struttura portante leggera, con opere di fondazione che garantiscano la più semplice riduzione in pristino dell'assetto dei luoghi, così come risultante "ante operam", una volta esaurito il ciclo di vita dell'impianto stesso
 16. Ai sensi di quanto previsto dall'elaborato "A.3 – Allegato 6 " relativo alla "L.R. 39/2005 e ss.mm.ii. - Prescrizioni attuative per l'applicazione delle semplificazioni amministrative nella realizzazione degli impianti energetici" il Comune di Sansepolcro adeguerà il proprio Regolamento edilizio comunale con i criteri e le modalità per la installazione di impianti di produzione dell'energia da fonti rinnovabili soggetti a attività edilizia libera, P.A.S. o a S.C.I.A., e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, al fine di:

stabilire criteri per la riduzione del potenziale impatto visivo estendendo la modalità di installazione libera nei casi in cui l'impatto sia considerato irrilevante;

definire criteri e modalità attuative per garantire la tutela delle aree comunali di maggiore pregio sottoposte a tutela.

negli insediamenti e complessi edilizi diversi da quelli storici dovrà stabilire una disciplina per l'installazione degli impianti solari termici e fotovoltaici che garantisca la migliore contestualizzazione ed armonizzazione paesaggistica ed ambientale e quindi la tutela delle invarianti strutturali e delle risorse essenziali, nel rispetto del Titolo II e III delle presenti norme, avendo cura di valutare anche gli impatti cumulativi di più impianti contermini, e che disponga l'uso di tecniche e materiali che, unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica, assicurino soluzioni architettoniche ottimali.

gli impianti fotovoltaici a terra potranno essere previsti solo con pannelli fissi su struttura portante leggera, con opere di fondazione che garantiscano la più semplice riduzione in pristino dell'assetto dei luoghi, così come risultante "ante operam", una volta esaurito il ciclo di vita dell'impianto stesso.

Art. 71.bis. Stazioni Radio Base per impianti di radiocomunicazione

1. Nel rispetto della Legge n. 36/2001 "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici", del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", del decreto attuativo DPCM 8 luglio 2003 per le radiofrequenze, e della Legge Regione Toscana n. 49 del 06/10/2011 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione", vengono dettate le disposizioni che seguono per l'installazione, la modifica e l'esercizio di ogni impianto per telefonia mobile ed apparati radio TV che operi nell'intervallo di frequenze 100 kHz – 300 GHz, compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di Sansepolcro. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle presenti norme gli impianti di cui all'art. 3 comma 2 della L.R.49/2011 ossia:

- i ponti radio con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5 W;
- gli impianti fissi operanti con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5 W, il cui corrispondente EIRP sia comunque non superiore a 100 W.

Sono esclusi inoltre gli impianti realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze Armate e le Forza di polizia se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale

2. Le finalità perseguite dalle disposizioni di cui al presente articolo sono:

- assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione alle radiazioni non ionizzanti generate da impianti ed apparecchi per telefonia mobile;
- minimizzare l'impatto urbanistico, paesaggistico ed ambientale delle nuove installazioni mediante l'individuazione di aree idonee alla loro localizzazione, utilizzando in via preferenziale siti esistenti;
- razionalizzare la collocazione delle installazioni di telefonia mobile (SRB) ed apparati radio TV (RTV) sul territorio del Comune, privilegiando aree di proprietà comunale o rese disponibili dall'Amministrazione Comunale;
- consentire l'erogazione del servizio di telefonia mobile, garantendo equità ed imparzialità nei confronti dei gestori, assicurando pari opportunità ed un adeguato sviluppo delle reti, per un corretto funzionamento dei servizi pubblici;
- disciplinare le procedure per l'installazione, la modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui al comma 1;
- definire le azioni di risanamento;
- definire le modalità di controllo e vigilanza limitatamente alle funzioni di competenza del Comune;
- garantire partecipazione, trasparenza ed informazione alla cittadinanza.

3. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere sistemi di trasmissione ed impianti radianti, devono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica in base alle continue evoluzioni tecnologiche, praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

4. La localizzazione degli impianti nel territorio comunale degli impianti di cui al comma 1 potrà avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

- a. Gli impianti di radiodiffusione e radiotelevisivi sono posti in zone non edificate;

b. Gli impianti devono essere preferenzialmente delocalizzati rispetto ai centri e nuclei abitati; in ogni caso, devono essere prioritariamente garantite idonee distanze di rispetto dai siti sensibili o intensamente abitati. In particolare, deve essere prioritariamente valutata la possibilità di localizzare tali impianti in:

- aree agricole o comunque libere non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a rilevanti vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico e da realizzare nel rispetto delle prescrizioni di cui alla successiva lettera c);
- aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
- aree di rispetto cimiteriale non prospicienti ad aree abitate.

Nel territorio aperto, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve comunque:

- privilegiare nella scelta del sito, aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
- evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili;

c. Gli impianti devono essere localizzati in modo da minimizzare l'impatto visivo ed essere compatibili con il contesto paesaggistico circostante; in particolare, dovrebbero essere garantite opportune distanze di rispetto da zone di pregio ambientale. A tal fine le antenne localizzate in territorio rurale dovranno essere realizzate con soluzione tecnica in "finto cipresso";

d. Gli impianti per la telefonia sono posti prioritariamente su edifici e aree di proprietà pubblica o di altre società a prevalenza di capitale pubblico, in relazione alle maggiori possibilità di inserimento di tali impianti su infrastrutture a destinazione non residenziale e di preventivo controllo degli aspetti di mitigazione visiva. Solo nel caso in cui si dimostri che la localizzazione su aree pubbliche non sia possibile o non garantisca adeguata funzionalità all'impianto si potrà optare per la localizzazione su aree private;

e. Sono privilegiati, nel rispetto delle soglie massime dettate dal DPCM 8 luglio 2003, i siti e le aree con destinazioni prevalentemente tecnologiche, con particolare riferimento a quelle già individuate in ambito di pianificazione e programmazione urbanistica per servizi tecnologici, promuovendo tra i gestori operazioni di co-siting, ossia accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni.

d. Nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, l'installazione degli impianti è consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l'impatto visivo.

5. L'installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile non è ammessa nelle seguenti aree:

a) aree sensibili ovvero:

strutture di tipo assistenziale: ovvero ospizi e case di riposo, centri di assistenza, per soggetti disabili o svantaggiati in genere, residence per anziani, collegi ed analoghe strutture organizzate anche per l'infanzia, pubbliche o private.

strutture di tipo sanitario e loro pertinenze: ovvero ospedali, case di cura e cliniche private, ambulatori con day hospital, residenze sanitarie protette.

strutture di tipo educativo e loro pertinenze: ovvero nidi d'infanzia, scuole materne e dell'obbligo, scuole medie superiori, università. In tale categoria rientrano le strutture di tipo rieducativi quali carceri, riformatori.

Parchi, aree verdi e aree attrezzate per bambini.

e nelle aree adiacenti a scuole, ospedali, case di cura strutture di accoglienza sociale ed edifici pubblici per un raggio di almeno 200 mt.;

b) aree naturali protette di particolare pregio ambientale ovvero:

- Riserva Naturale regionale Alpe della Luna.

- Sito di Interesse Comunitario (SIC) n. 78 "Alpe della Luna" (codice IT 5180010), che è anche Sito di Interesse Regionale (S.I.R.) anche nella porzione esterna alla Riserva Naturale "Alpe della Luna";

c) nel tessuto antico e nei tessuti storici minori e pertinenze degli edifici rurali storici e sugli edifici di matrice storica classificati di valore 1, 2 e 3;

6. Nella localizzazione ed installazione delle stazioni radiobase, qualora venissero interessate aree boscate, dovrà essere garantito il rispetto della L.R. 39/00 e del suo regolamento attuativo DPGR 48/R/03.

7. L'installazione, la modifica e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 dovrà inoltre rispettare la disciplina specifica dettata all'interno del "Regolamento di attuazione del piano di localizzazione delle stazioni Radi Base per telefonia mobile" approvato con D.C.C. n. del che ha valore di primo "Programma comunale degli impianti" ai sensi dell'art. 9 della L.R. 49/2011

[...]

Art. 105. Aria

1. Per ciò che riguarda la disciplina della telefonia mobile e telecomunicazioni dovrà applicarsi la disciplina di cui all'art. 71 bis delle presenti norme e la disciplina specifica dettata all'interno del "Regolamento di attuazione del piano di localizzazione delle stazioni Radi Base per telefonia mobile" approvato con D.C.C. n. del~~Nelle more di approvazione del Piano comunale per la telefonia mobile e le telecomunicazioni non è consentita la realizzazione di impianti per telefonia mobile e/o telecomunicazioni all'interno delle seguenti aree:~~
~~nelle aree adiacenti a scuole, ospedali, case di cura strutture di accoglienza sociale ed edifici pubblici per un raggio di almeno 200 mt.;~~
~~nel tessuto antico e nei tessuti storici minori e pertinenze degli edifici rurali storici;~~
~~sugli edifici di classe 1, 2 e 3.~~
2. Considerato il grado di qualità dell'aria, il R.U. considera ammissibili sull'intero territorio comunale solo le attività che non producono inquinamento atmosferico tale da conseguire una azione incoerente con gli obiettivi di tutela della risorsa.
3. Prevedere all'implementazione del sistema di monitoraggio della qualità dell'aria, in collaborazione con A.R.P.A.T., attraverso l'utilizzo di strumentazioni fisse o mobili che permettano il rilevamento di inquinanti.

[...]